

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“CREAZIONE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” in breve “CREAZIONE – APS”.

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione di Promozione sociale denominata “CREAZIONE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” in breve “CREAZIONE APS”, con sede nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), all'indirizzo fissato, in Via Jussi n. 48, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Potranno essere istituite, a cura del Consiglio Direttivo, una o più sedi secondarie. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale ivi comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone, ai fini della lettera i) e lettera d), per quest'ultima con il solo riferimento alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. del citato articolo 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117:

1. la promozione e la diffusione delle arti tutte, della cultura nella sua eccezione più ampia del settore artistico;
2. la progettazione e la produzione di corsi ed eventi di formazione in ambito artistico in generale, culturale, musicale, teatrale, cinematografico, fotografico, della danza, delle arti visive in genere e dei new media;

3. la progettazione e la produzione di corsi ed eventi di formazione in ambito artistico in generale, culturale, musicale, teatrale, cinematografico, fotografico, della danza, delle arti visive in genere e dei new media, dedicati ai bambini e ai ragazzi, in proprio o in collaborazione con scuole o altri Enti educativi ed artistici;
4. la progettazione e la produzione di corsi ed eventi di formazione dedicati ad adulti, in ambito artistico e culturale nella più ampia accezione dei termini;
5. la produzione di corsi ed eventi di formazione dedicati a professionisti dello spettacolo, in ogni suo ambito, con il coinvolgimento di maestri del settore, dando quindi a tale attività le caratteristiche di scuola di alta formazione permanente;
6. la progettazione, la produzione diretta e autogestita, la coproduzione e/o l'ospitalità di spettacoli ed eventi teatrali, cinematografici, musicali, radiotelevisivi, di danza, e in generale legati ad ogni forma d'arte e cultura, sia in ambito nazionale sia internazionale;
7. la progettazione e la preparazione di spettacoli teatrali ed artistici in genere;
8. la produzione di corsi ed eventi di formazione nell'ambito della crescita personale;
9. la creazione e la gestione - diretta o in associazione con altre istituzioni - di corsi in ambito artistico;
10. la gestione di spazi al cui interno possano essere gestite tutte le attività dell'associazione sia prodotte autonomamente ed autogestite, sia prodotte da terzi e/o in collaborazione con terzi;
11. la condivisione e/o la concessione dell'uso di spazi e servizi dell'associazione a terzi: associazioni culturali, artistiche, e imprese che condividano i principi dell'associazione;
12. la promozione in tutte le sue forme, ivi comprese l'uso di internet e dei mezzi telematici in genere, delle produzioni artistiche;
13. la produzione, l'organizzare e la promozione di spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi, seminari e convegni con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della cultura e dell'arte;
14. la progettazione, l'organizzazione e/o la gestione di eventi e spettacoli artistici e di diffusione della cultura;
15. l'organizzazione e la promozione di partnership e/o di collaborazioni e/o di consulenze con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori culturale, artistico e affini.
16. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.



Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione potrà esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione. conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e/o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno dell'attività dell'associazione e/o di specifiche attività, programmi e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
3. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
4. contributi di organismi pubblici e privati sia nazionali sia internazionali;
5. contributi di privati;
6. eredità, donazioni, lasciti e legati testamentari;
7. introiti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
9. erogazioni liberali degli associati e dei terzi siano essi pubblici o privati;
10. entrate derivanti da iniziative sociali e promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
11. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.



È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Bilancio e rendiconto

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano non inferiori a 220.000. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000 redige il bilancio sotto forma di rendiconto di cassa. Copia del bilancio d'esercizio e del rendiconto di cassa consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione, di dividerne lo spirito e gli ideali e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. I soci devono versare ogni anno la quota associativa.

Possono essere soci: persone fisiche, enti del terzo settore, persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, fatte salve le limitazioni previste dall'art. 35, comma 3 del Codice del terzo settore.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.



L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative non sono trasferibili a nessun titolo, non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non sono rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; Per i soci minori di età tale diritto è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. I Soci potranno prendere visione dei documenti associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che metterà a disposizione quanto richiesto entro 10 giorni dalla domanda ricevuta. Il socio dovrà, al momento della presa visione, firmare una dichiarazione nella quale si impegna alla tutela della privacy sulle informazioni contenute nei documenti. Il Consiglio direttivo nel caso di documenti contenenti espressi riferimenti ai singoli soci potrà consegnare estratti della documentazione omettendo i contenuti relativi ai soci.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 8 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'assemblea è tenuta di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso. L'Assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il



numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione nominandone i liquidatori.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione le persone fisiche associate. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di

Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12- Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 13- Libri Associativi

Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l'Associazione deve tenere:

- a) Libro degli Associati
- b) Libro dei Verbali dell'Assemblea
- c) Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo

I soci potranno prendere visione dei Libri Associativi secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 14 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 15 – L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli associati, da o contro l'Associazione, da o contro il Consiglio Direttivo e/o i suoi componenti, da o contro i liquidatori, e, comunque, ogni controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante tentativo di mediazione da esperire secondo la procedura prevista dalla Legge, in materia di Mediazione e secondo quanto previsto dal Regolamento di Mediazione dell'Organismo di Mediazione prescelto. L'Organismo di mediazione, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è scelto di comune accordo fra le parti contendenti. La mediazione dovrà essere attivata presso la sezione territoriale competente, dell'Organismo prescelto, in relazione alla sede dell'associazione. La mediazione sarà condotta da un mediatore indipendente nominato conformemente al suddetto Regolamento. La determinazione raggiunta con l'ausilio del mediatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto fra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 17 – Scioglimento

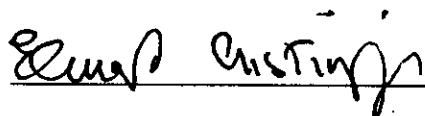
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

San Lazzaro di Savena lì 31 luglio 2022

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ASSOCIAZIONE CREAZIONE

Sede in Via Jussi n. 48 - San Lazzaro di Savena (BO)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI.

L'anno 2022 il giorno 9 del mese di agosto alle ore 19.00, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "CREAZIONE", codice fiscale 91404620378, partita IVA 03702521208, da ora innanzi anche "Associazione" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del nuovo Statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, come richiesto dal procedimento post-trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono presenti oltre al Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori Elena Cristiani, Presidente, Enrico Jacopo Testoni, Vice Presidente, Luca Cristiani, Segretario, i Signori Soci costituenti la metà degli iscritti.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Dott.ssa Elena Cristiani, e l'assemblea chiama a fungere da segretario il Signor Enrico Jacopo Testoni, che accetta.

Il Presidente, constata e fa constatare la regolare costituzione dell'assemblea con il quorum costitutivo, previsto dallo statuto, per le assemblee straordinarie in seconda convocazione per le modifiche dello statuto, e con la presenza dell'intero Consiglio Direttivo;

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del Giorno, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono necessario modificare il testo dello statuto dell'associazione apportando le modifiche introdotte per gli Enti del Terzo Settore ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore), come richiesto dal procedimento post-trasmigrazione di verifica dei requisiti per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ciò esposto, il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dello Statuto, adeguato alle disposizioni del "Codice del Terzo Settore" e contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione. Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

- a) di approvare il nuovo Statuto Sociale adeguato alle norme del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore), che si allega sotto la lettera A.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e delle pratiche inerenti.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Enrico Jacopo Testoni)



Il Presidente
(Elena Cristiani)



BOLOGNA 2
3 2374
24 AGO. 2022
Euro



IL FUNZIONARIO
Paolo Bucchi